

## **TI\_GERICHTE 17.2015.52 vom 24. September 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-09-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2015.52\\_d20150924](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2015.52_d20150924)

FR: TI\_GERICHTE 17.2015.52 du 24 septembre 2015

IT: TI\_GERICHTE 17.2015.52 del 24 settembre 2015

### **Regeste**

Il riconoscimento di indennizzi e riparazioni del torto morale va deciso con la sentenza di merito. Le relative pretese vanno presentate prima dell'emanazione della stessa. Eventuali contestazioni vanno proposte nell'ambito della procedura di appello o di reclamo contro la sentenza di merito emessa

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

Il primo giudice ha ammesso quanto esposto nella nota dal patrocinatore, salvo ridurre la tariffa oraria dai fr. 300.– postulati a fr. 280.– orari, “ritenuto che la fattispecie in esame non presentava una complessità tale da giustificare il discostarsi dall'importo base di fr. 280.–” (sentenza impugnata, consid. 4.3). Il richiedente postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, ammontante a fr. 22'487.75, oltre a interessi del 5% dal 1° ottobre 2012. Chiede che gli venga riconosciuta la tariffa esposta di fr. 300.– orari, poiché adeguata alle complessità e alle “difficoltà accresciute” della vicenda trattata. Sostiene che nella sentenza impugnata non sarebbero stati considerati diversi aspetti, già indicati nella domanda di indennizzo. La ricerca giuridica sarebbe stata “più laboriosa e complicata di quanto usuale”, non esistendo “casi pregressi legati a reati di falsità in documenti ipotizzata su buste paga ritenute false in quanto non indicanti le ore straordinarie accumulate e/o indicanti un salario superiore a quello realmente corrisposto e allestite in vista di dissimulare l'avvenuto versamento di stipendi difformi rispetto a quelli previsti dal CCL vigente nell'edilizia”. Andrebbe considerata, dipoi, la mancanza di prescrizioni per l'allestimento dei conteggi di busta paga. Si sarebbe resa necessaria la verifica della documentazione con le voci contabili, per provare la regolarità delle operazioni svolte dall'imputato, ciò che ha portato all'assoluzione dall'accusa di falsità in documenti. Sostiene che l'analisi dello storico dell'evoluzione di tutte le buste paga e di tutte le poste contabili della \_\_\_\_\_ ha permesso di dimostrare la corretta e costante registrazione e remunerazione di tutte le ore straordinarie lavorate dai dipendenti. Per far questo, continua il richiedente, sarebbe stato necessario padroneggiare cognizioni contabili e commerciali, come pure nozioni riconducibili all'edilizia e ai diversi contratti e convenzioni applicabili a tutela dei lavoratori impiegati in tale ambito. a) Questa Corte ritiene che un avvocato penalista sperimentato non abbia bisogno di disporre di precedenti giurisprudenziali così specifici, potendosi ispirare alla nota linea giurisprudenziale del Tribunale federale riguardante il reato di falsità in documenti (v. ad esempio, DTF 118 IV 363 e, ancora, quanto indicato nella sentenza del Tribunale federale 6B\_1179/2013 del 28 agosto 2014, consid. 2.1). Non si giustificano, quindi, ricerche giuridiche di particolare durata e difficoltà. Quanto alla mancanza di prescrizioni vincolanti per l'allestimento dei conteggi, va detto che l'attività di patrocinio necessaria consisteva nell'accertare se, in sostanza, era

avvenuta (e come) la registrazione/contabilizzazione e la remunerazione delle prestazioni lavorative. Si tratta di verifiche, sotto il profilo dell'accertamento fattuale, che un avvocato sperimentato nel diritto penale è in grado di svolgere, senza che debba disporre di conoscenze tecniche supplementari. b) Sotto il profilo materiale e pratico, invece, va riconosciuto che le verifiche sui conteggi di salario e sulla contabilità hanno implicato un onere che non si esaurisce in un maggior (o minor) computo di ore di lavoro. Infatti, il numero delle persone coinvolte, dei certificati da verificare, dei flussi contabili e finanziari, con le relative correlazioni e implicazioni, permettono di connotare la fattispecie con un grado di complessità maggiore rispetto a “un caso di non particolare difficoltà”. Pertanto, con riguardo alle circostanze del caso concreto, non vi è motivo per non riconoscere l'importo di fr. 300.– orari, come postulato dal richiedente. c) Tenuto conto di quanto esposto, l'indennità di patrocinio complessiva viene così stabilita: onorario (ore 65.75 x fr. 300.–) fr. 19'725.– spese  
fr. 1'097.– IVA all'8% fr. 1'665.75 totale  
fr. 22'487.75 Per quanto riguarda la decorrenza degli interessi, chiesti dal 1° ottobre 2012, si rinvia a quanto verrà esposto più oltre (v. sotto, consid. 13). II. Indennità per il danno economico

#### **E. 5**

Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, l'imputato prosciolto deve essere risarcito per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento. Si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno subita a causa della carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti procedurali, comprese le spese di viaggio (Messaggio citato, pag. 1231; Mini in: op. cit., n. 6 ad art. 429; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 a edizione, Zurigo 2014, n. 3 ad art. 429). Per “partecipazione necessaria al procedimento” s'intende la partecipazione obbligatoria, vale a dire la partecipazione attiva o passiva ad atti procedurali ordinati dalle autorità penali (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, Dipartimento federale di giustizia e polizia, Ufficio federale di giustizia, Berna giugno 2001, pag. 287; Mini, ibidem). Possono entrare in considerazione anche perdite di guadagno future, così come la perdita del posto di lavoro, pregiudizi alla carriera o danni alla salute conseguenti al procedimento penale, in particolare a seguito della carcerazione preventiva e/o di sicurezza. Perché il pregiudizio sia indennizzabile, occorre che vi sia un nesso di causalità naturale e adeguato tra la partecipazione necessaria al procedimento penale e il danno (Mini in: op. cit., n. 6 ad art. 429; Wehrenberg/Frank in: op. cit., n. 24 ad art. 429; sentenza del Tribunale federale 1B\_484/2012 del 17 ottobre 2012, consid. 2.3), per la cui valutazione ed estensione sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 segg. CO (Mizel/Rétornaz in: op. cit., n. 41 ad art. 429; Wehrenberg/Frank in: op. cit., n. 25 ad art. 429).

#### **E. 6**

Ritenuto che la \_\_\_\_\_ (secondo la documentazione fiscale prodotta con scritti 23 dicembre 2014 e 18 febbraio 2015) configura un'entità giuridica a sé stante, la prima Corte ha negato a IS 1, suo azionista unico, la legittimazione attiva all'azione. Inoltre, ha rilevato che in base ai dati forniti dall'istante non è possibile ricondurre la flessione del fatturato (ricavi, v. doc. H) della società al procedimento penale, ritenuto che la società presentava, nel secondo semestre del 2011 (fr. 267'276.50) e nel primo semestre del 2012 (fr. 251'079.–), un fatturato sostanzialmente invariato rispetto a quello del primo trimestre 2011 (fr. 261'667.–). Quanto alla diminuzione del fatturato nel secondo semestre del 2012

(fr. 201'241.89) e nel primo trimestre del 2013 (fr. 173'772.80), essa è intervenuta a distanza di tempo dalle notizie apparse sui media (a metà luglio 2011 e persino posteriormente al proscioglimento dell'istante avvenuto nell'ottobre 2012), e non sarebbe in nesso causale con il procedimento penale. Questa conclusione si imporrebbe anche in relazione alle le tre disdette, versate agli atti, inoltrate dai clienti della società, prive di riferimenti con il procedimento penale avviato nei confronti di IS 1. Da cui il mancato riconoscimento dell'importo di fr. 90'282.– (sentenza impugnata, consid. 5.3). IS 1 postula il versamento di fr. 121'718.– (di cui fr. 90'282.–, ma almeno di fr. 83'600.–, per il danno economico derivante dalla perdita di clientela e di fatturato della \_\_\_\_\_ da lui detenuta, di fr. 30'875.– per la perdita di tempo dedicato al procedimento penale e di fr. 561.– per spese vive) oltre a interessi al 5% dal 23 ottobre 2013. A suo dire, il “legame indissolubile” tra la parte di stipendio variabile e il profitto stesso della società legittimerebbe il richiedente a far valere i mancati introiti della stessa, quale conseguenza diretta del suo minor guadagno a fine anno, che si ripercuote, nella sua titolarità di azionista unico, anche sui mancati dividendi causati dalla cattiva pubblicità e su un minor valore del pacchetto azionario della società. Il richiedente ritiene che, nelle conseguenze, vi sarebbe disparità di trattamento con il professionista che lavora come ditta individuale, ipotizzando il ricorso al principio della trasparenza “già applicato in ambito fiscale”, ritenuto che, a suo dire “la forma giuridica di una struttura non deve essere discriminante e penalizzante per l'esercizio dei diritti civili e penali che competono al singolo”. a) Legittimato a far valere il danno è l'imputato, nel senso dell'art. 111 CPP e non un terzo ( Wehrenberg/Frank in: op. cit., n.

## **E. 8**

Il richiedente postula il risarcimento del mancato guadagno, a causa dei minori introiti affluiti nelle casse della società. A fronte di un reddito di fr. 131'000.– nel 2010, come esposto nella dichiarazione delle imposte, nel 2011 IS 1 “ha deciso di rinunciare a parte del suo stipendio variabile (bonus)” (memoriale punto 4.3, pag. 8 in fondo), riducendosi il reddito a fr. 100'000.– annui (meno fr. 31'000.–). Nel 2012 “si è ridotto” il reddito a fr. 121'000.– (meno fr. 10'000.–) e nel 2013 a fr. 89'000.– (meno fr. 42'000.–). Il danno per gli anni 2011-2013 sarebbe di fr. 83'000.–, a cui si aggiungerebbero anche fr. 126'000.– (fr. 42'000.– all'anno per il periodo 2014-2016), per i mandati non ancora “rientrati”. Applicando una percentuale del 40%, a suo dire riconducibile al procedimento penale, il resto essendo imputabile alla congiuntura, la pretesa verso lo Stato assommerebbe a fr. 83'600.–. a) Come visto poc'anzi (v. sopra, consid. 7) il richiedente non ha provato che, senza il procedimento a suo carico, la cifra d'affari della società sarebbe stata superiore, ma nemmeno ha reso verosimile a quanto assommi e come vada calcolato il credito di salario, anche quello “variabile”, da lui esigibile nei confronti della società, ciò che era allegabile e dimostrabile, anche contabilmente e fiscalmente, senza particolari difficoltà. A parte il fatto che, in realtà, il salario percepito nel 2012, nonostante il procedimento, è maggiore rispetto a quello del 2011, la richiesta di risarcimento per mancato guadagno lascia però perplessi. Infatti, il richiedente afferma di aver rinunciato a parte del suo stipendio. A fronte di una rinuncia al salario – e quindi anche al credito di salario (o di bonus variabile) verso la società – non si vede come egli possa ora avanzare pretese nei confronti dello Stato. Detta rinuncia interrompe il rapporto di causalità adeguato tra un eventuale danno e il procedimento penale, con la conseguenza che nulla può essere dovuto a tale titolo sulla base dell'art. 429 CPP ( Wehrenberg/Frank in: op. cit., n. 9 ad art. 429). b) Per quanto riguarda un eventuale risarcimento del danno ipotetico, la pretesa non trova tutela, bastando

constatare che il danno non è stato provato nemmeno per il passato (durante il procedimento penale), e che il richiedente è stato attivo professionalmente senza interruzioni, e lo è tuttora. In mancanza di sufficienti elementi di prova a sostegno di un danno patito e della sua imputabilità al procedimento penale subito, non occorre diffondersi oltre in proposito.

#### **E. 9**

Il richiedente postula un'indennità a copertura del danno economico sorto a seguito della necessaria partecipazione al procedimento, di fr. 30 875.– per la perdita di fatturato (avendo dedicato 123.5 ore di lavoro a fr. 250.– l'una, tariffa che espone alla clientela della società) e di fr. 561.– per le spese vive. La prima posta di danno si riferirebbe a una perdita di guadagno pari alla perdita di fatturato, ritenuto che le spese vive e i costi fissi della società (affitto, materiale d'ufficio, segretaria, allacciamenti ecc.) sarebbero sostanzialmente lineari e sempre gli stessi, sia che IS 1 “lavori 123 ore in più”, sia che egli ne lavori “123 in meno”. Quanto alla seconda posta di danno si tratterebbe di spese che “corrodono il guadagno di IS 1 per un importo pari al loro valore”, in quanto “aumentano i costi e corrodono l'utile finale”, utile che costituisce il guadagno complessivo del richiedente. a) La prima Corte ha ritenuto che il richiedente, attivo in seno alla \_\_\_\_\_ quale dipendente che percepisce un regolare stipendio, non abbia comprovato e nemmeno allegato di aver subito una decurtazione di salario a causa di sue assenze dovute al procedimento penale, rispettivamente che abbia dovuto prendere vacanza durante le ore di assenza, da cui il mancato riconoscimento di un danno economico in relazione alla sua partecipazione al procedimento penale. Stesso esito è stato riservato alle spese vive richieste, il richiedente non avendo dimostrato che siano state sostenute da IS 1 personalmente e non dalla società, come sembrerebbero invece indicare alcune delle voci esposte, segnatamente “cancelleria” e “incarto” (sentenza impugnata, consid. 5.4). b) Osservato che il richiedente non si confronta con le motivazioni della prima Corte, sulla pretesa riguardante le spese vive non rende nemmeno verosimile l'affermazione secondo cui “l'utile finale [della società] costituisce il guadagno complessivo del qui richiedente”, nulla attestando in causa, nelle debite modalità, tale fatto. Sulla pretesa riguardante la perdita di fatturato, non spiega come giunge ad affermare che il lavoro sarebbe calato del 40% per motivi riconducibili al procedimento penale, il giudice non avventurandosi in stime, senza disporre di elementi fattuali sufficientemente concreti e tangibili. In tali circostanze, non si vede come egli possa pensare di caricare allo Stato (anche solo parzialmente) costi di gestione della struttura societaria, ritenuti necessari per la continuazione generale della sua attività. Se tali costi si impongono per far funzionare la società, allora rientrano nel rischio assunto con il modello di business scelto, e restano a carico della società, a prescindere dal procedimento penale, tanto più se subito soltanto dall'imputato. Peraltro, l'entità delle ore esposte dal richiedente (123.5) dedicate “al procedimento penale”, lascia oltremodo perplessi, se già si pensa al numero elevato di ore (65.75, v. sopra, consid. 4) riconosciuto al patrocinatore nella sua nota professionale. c) Quanto alla non sostanziata richiesta di indennizzo per il “minor valore” delle azioni, già si è detto poc'anzi (v. sopra, consid. 7d). Anche la pretesa di rifusione della perdita di “dividendo”, di cui nulla di preciso è dato di conoscere, segue la medesima sorte. In definitiva, le censure ricorsuali vanno respinte. III. Riparazione del torto morale

#### **E. 10**

Secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se a causa del procedimento ha subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO,

l'imputato ha diritto a una riparazione del torto morale. Questa è concessa regolarmente se l'imputato è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (messaggio citato, pag. 1231). L'accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un'indennità per torto morale unicamente se prova – o rende almeno verosimile – che, a seguito dell'esecuzione di “ altri atti istruttori ” (per esempio perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della sua personalità ( Griesser in: op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid , Praxiskommentar, n. 10 ad art. 429 CPP). Lo Stato non è, infatti, tenuto al versamento di un'indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità ( Schmid , Praxiskommentar, n. 11 ad art. 429 CPP; sentenza CRP inc. 60.2010.210 del 29 novembre 2010; Rep. 1998 n. 126 nota 5). Quanto alla determinazione dell'ammontare dell'indennità, essa è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO ( Griesser in: op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; DTF 113 Ia 177 e rif., 113 Ib 155; Rep. 1973 pag. 229). L'art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (sentenza del Tribunale federale 1P.602/2003 del 23 febbraio 2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).

## **E. 11**

La prima Corte ha rilevato che IS 1 non è stato oggetto di provvedimenti restrittivi della libertà personale. Tuttavia, considerata la risonanza mediatica data al procedimento penale e ritenuto in particolare che i media avevano riportato dell'arresto del titolare della \_\_\_\_\_ e che alcuni media avevano indicato – erroneamente – trattarsi di IS 1 (che aveva prontamente smentito la notizia tramite un comunicato stampa), ha ritenuto giustificato riconoscere un importo di fr. 2'000.– quale indennità per torto morale. Il richiedente postula che sia riconosciuta un'indennità per torto morale di fr. 12'000.–, ritenuto che la prima Corte, pur dando atto delle circostanze mediatiche della risonanza del procedimento penale (che ha portato i terzi a credere che egli fosse stato tratto in arresto) avrebbe apprezzato in modo errato il torto morale subito, accordandogli un risarcimento minimo, quasi simbolico, di fr. 2'000.–. Sostiene che la vicenda “ \_\_\_\_\_ ” ha avuto un'eco mediatica ben maggiore a quella che segue di regola un procedimento penale ordinario, ciò che ha minato la sua reputazione professionale e il suo fatturato (doc. L). Il procedimento è iniziato nella primavera 2011 e “perdura ancora oggi”. Anche a seguito della “domanda di indennità” si tornerà a parlare del “fiduciario assolto nel procedimento penale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_”. a) Così argomentando, il richiedente non spiega per quale motivo l'importo di fr. 2'000.– sarebbe anche solo discutibile, la prima Corte avendo tenuto conto degli elementi indicati dal richiedente. Dagli atti non risulta che la vicenda penale del richiedente abbia avuto un'eco mediatica e/o diversamente pubblica cagione di un danno, alla sua immagine personale e professionale, maggiore rispetto a quanto considerato dalla prima Corte. Per quanto riguarda gli effetti riconducibili al procedimento penale nei confronti del richiedente, egli ha prodotto un articolo apparso sul \_\_\_\_\_ della domenica del 17 luglio 2011, a cui, tuttavia, ha potuto replicare prontamente, inviando

una missiva a diversi media (\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, v. doc. L). Per il resto, il richiedente non ha prodotto ulteriori elementi. Detto in altri termini, egli non ha reso verosimili ulteriori strascichi dell'eco mediatica (riguardante la “\_\_\_\_\_”, quale “\_\_\_\_\_”), sulla sua reputazione personale o professionale. Tutto sommato, è ben possibile accertare che l'eco mediatica sul richiedente ha avuto effetti piuttosto puntuali e limitati nel tempo, andando ben presto a scemare. Sotto questo profilo, la richiesta si rivela irricevibile e infondata. b) Occorre por mente al fatto, dipoi, che il rischio di un danno di immagine era già insito nel tipo di attività della \_\_\_\_\_, e nei suoi possibili impatti nel pubblico. L'operato degli autori di reato, poi condannati, avrebbe in ogni modo – a prescindere dal procedimento penale contro il richiedente – prodotto effetti nocivi alla reputazione della \_\_\_\_\_, e quindi – di riflesso – del richiedente in quanto amministratore unico, prima, e presidente del suo Consiglio d'amministrazione, poi, tenuto a obblighi di organizzazione e vigilanza (art. 716 a CO). c) Aggiungasi che un conto è la falsa notizia dell'arresto e un altro conto è un arresto che si rivela poi essere ingiustificato a causa dell'assoluzione dell'imputato. Quest'ultimo caso giustifica un'indennità per torto morale (SJ 1918 pag. 73, 75 citato da Brehm in: Berner Kommentar, Art. 41-61 OR, Allgemeine Bestimmungen: Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Berna 2013, n. 63 ad art. 49 CO). Di contro, la pubblicazione della falsa notizia dell'arresto rientra prima di tutto nella sfera di responsabilità del medium interessato e non è addebitabile al procedimento penale, né allo Stato, né ai suoi organi. Facendo difetto, quantomeno, il presupposto del rapporto di causalità adeguato (interrotto dall'operato di un terzo, ovvero il medium responsabile della pubblicazione), la pretesa di un'indennità per torto morale nei confronti dello Stato a causa della falsa pubblicazione non merita tutela in questa sede. d) Ciò posto, rimarrebbe che, in realtà, la citazione del nome dell'imputato sui media si risolve in una lesione della personalità che non eccede quanto un qualsiasi cittadino implicato in una procedura penale è tenuto a sopportare senza corresponsione di indennità. Questa Corte, ritenuto che la “\_\_\_\_\_” non è sufficientemente rilevante, non ravvisa l'esistenza del presupposto della grave violazione della personalità, per il fatto che l'imputato abbia subito il procedimento penale. Pertanto, vista la quantificazione – finanche generosa, come spiegato – dell'indennità per torto morale operata dalla prima Corte, la richiesta di una maggiore indennità per torto morale va respinta.

#### **E. 12**

Concludendo, rispetto a quanto accordato in prima sede (v. sopra, lett. D) le pretese di IS 1 per titolo di indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 429 CPP sono ammesse nei seguenti limiti: indennità per le spese di patrocinio fr. 22 487.75  
indennità per il danno economico fr. -.- riparazione del torto morale fr. 2 000.- totale fr. 24 488.75

#### **E. 13**

Il richiedente postula la decorrenza di interessi al 5%, sull'importo dovuto a titolo di riparazione del torto morale dal 17 luglio 2011 (ovvero dalla data delle prime pubblicazioni e annunci sui media locali) e sull'importo dovuto a titolo di spese di patrocinio, dal 1° ottobre 2012 (ovvero la “data media di scadenza” del periodo di lavoro dal 5 settembre 2011 al 23 ottobre 2013). La prima Corte – a fronte di una richiesta di “interessi al tasso legale” – ha stabilito la decorrenza di interessi moratori in applicazione degli art. 102 e 104

CO, dalla prima interpellazione agli atti ovvero dall'introduzione dell'istanza in data 23 ottobre 2013. a) Se non che, trattandosi di pretese ex art. 429 CPP, non si tratta di attribuire interessi di mora, bensì interessi ex art. 73 CO ( *Schadenszins* , *intérêt compensatoire* ; Brehm in: *Berner Kommentar*, op. cit., n. 97 segg. ad art. 41 CO; Baumann/Corboz , *L'indemnisation des personnes poursuivies a tort*, in: *FZR/RFJ* 2007 pag. 390; Thévenoz in: Thévenoz/Werro (curatori), *Commentaire romand, Code des obligations I*, Basilea 2003, n. 3b ad art. 104 CO). b) L'interesse compensatorio ha lo scopo di porre il danneggiato nella situazione patrimoniale in cui si troverebbe se il danno, rispettivamente le conseguenze economiche ad esso connesse, fossero state riparate il giorno della commissione dell'atto illecito. L'interesse, il cui tasso è di principio del 5% (art. 73 al. 1 CO; DTF 122 III 53 consid. 4b), è dovuto a partire dal momento in cui le conseguenze economiche si sono prodotte e decorre fino al pagamento dell'indennità (DTF 139 V 176 consid. 8.1.2 e riferimenti). Contrariamente all'interesse moratorio, l'interesse compensatorio non necessita di un'interpellazione da parte del creditore ( *fur semper in mora* ). Entrambi i tipi di tasso non possono essere richiesti cumulativamente, ritenuto che svolgono la medesima funzione. Nemmeno vi è motivo di aggiungere al danno (ex art. 41 CO) gli interessi (del danno) maturati fino al momento del giudizio di ultima istanza cantonale, per poi computare ancora degli interessi di mora, né in caso di responsabilità contrattuale, né extracontrattuale. In entrambe le tipologie di responsabilità appare opportuno, quindi, calcolare interessi lineari sul capitale fino al pagamento, senza tenere conto di interessi su interessi, anche nell'ambito dello stesso processo, e ciò a causa del divieto dell'anatocismo (DTF 131 III 24 consid. 9.4, 134 III 496 consid. 4.5.4; Braconi/Carron/Scyboz , *CC & CO annotés*, 9 a edizione, Berna 2013, ad art. 105 cpv. 3 CO). c) Ciò posto, in concreto e come chiesto dal richiedente, appare sostenibile far decorrere l'interesse compensatorio da una data media di scadenza, ovvero dal 1° ottobre 2012 (v. sentenza del Tribunale penale federale inc. SK.2012.47 del 13 giugno 2013, consid. 3.6; v. anche Baumann/Corboz , op. e loc. cit.). d) Per quanto riguarda il torto morale, secondo prassi elvetica, il danneggiato potrebbe scegliere tra un'indennità per torto morale calcolata al giorno della lesione, più interessi compensatori, oppure cifrata al giorno della sentenza, ma senza interessi compensatori (sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.4 del 23 aprile 2014, consid. 8.2; Brehm, op. cit., n. 94 segg. ad art. 47 CO; sul tema generale v. DTF 129 IV 149 consid. 4.1 segg.). Infatti, una pretesa può maturare interessi soltanto se è esigibile. In concreto, la richiesta del richiedente di un'indennità più interessi dal 17 luglio 2011 non contrasta con i metodi di computo indicati dalla citata giurisprudenza e dottrina, e merita tutela in questa sede. Pertanto, dalla data indicata, considerata dal richiedente come data della lesione, vanno fatti decorrere interessi al tasso del 5%, fino al pagamento dell'importo dovuto (DTF 131 III 24 consid. 9.4).

#### **E. 14**

Le parti sostengono le spese della presente procedura nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). In sede ricorsuale, al netto di quanto già ottenuto in primo grado, IS 1 ha avanzato pretese per fr. 135'170.20 più interessi, ottenendo ragione per fr. 1'420.20. Egli soccombe perciò nella misura del 99%. Ora, se una parte richiedente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addebitate se la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali (art. 428 cpv. 2 lett. b CPP). Prevalendo per solo l'1%, oltre che per le modalità di computo degli interessi, che è una questione trascurabile trattandosi di un accessorio della pretesa principale, la tassa di giustizia di fr. 1'000.– e le

spese di fr. 200.–, per complessivi fr. 1'200.–, gli viene addebitata integralmente. Non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, a titolo di indennità giusta l'art. 429 segg. CPP, lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IS 1 – assolto dall'imputazione di falsità in documenti con sentenza del 31 ottobre 2012 della Corte delle assise correzionali, Lugano – i seguenti importi: indennità per le spese di patrocinio fr. 22'487.75 riparazione del torto morale fr. 2'000.– totale fr. 24'487.75 oltre interessi al 5%, dal 1° ottobre 2012 su fr. 22'487.75 e dal 17 luglio 2011 su fr. 2'000.–. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'000.– b) spese complessive fr. 200.– fr. 1'200.– sono posti a carico di IS 1. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: 4. Comunicazione: P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.